STUDIO LEGALE E ROTALE MOCCI — GUICCIARDI (UFFICIO LEGALE S.I.C.P.R.E.)

OO192 ROMA – VIA GERMANICO, 146 — TEL./FAX 06.39.73.47.42 E—MAIL: studio@mocciguicciardi.it

AVV. ERNESTO MOCCI PATROCINANTE IN CASSAZIONE

PEC: ernestomocci@ordineavvocatiroma.org E-Mall: e.mocci@mocciguicciardi.it

MOB.: +39 348 0463573

Rома, <u>23 ottobre 2015</u>

Spett. SICPRE Ai Sigg.ri Associati

OGGETTO: riconoscimento del diritto alla retribuzione per i medici che alla data del 31/12/1982 erano specializzandi.

Gentili Dottori,

come noto, le direttive nn. 75/362/CEE e 82/76/CEE hanno previsto l'obbligo di retribuire i medici durante il periodo di frequentazione delle scuole di specializzazione ricomprese tra quelle di cui alle direttive 362 – 363/75 e 82/76, ivi compresa – dunque – la scuola di specializzazione in Chirurgia Plastica.

Ebbene: dopo un consolidato indirizzo sfavorevole, la Suprema Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 10612/15 e 17434/15, ha ora modificato il proprio orientamento, nel senso di includere fra i destinatari della normativa de qua anche i medici che al 31/12/1982 già avevano iniziato, e non avevano ancora concluso, il corso di specializzazione.

Queste — in estrema sintesi — le nuove argomentazioni addotte dalla Suprema Corte:

- la giurisprudenza della CGUE ha affermato il carattere incondizionato e sufficientemente preciso dell'obbligo di retribuzione per i medici specializzandi, prevedendo la possibilità di risarcire tutti coloro che avevano subito un danno, senza effettuare alcuna distinzione in ordine all'anno di iscrizione al corso di specializzazione;
- la limitazione ai soli medici iscritti ai corsi di specializzazione a partire dal 31/12/1982 non trova riscontro nelle direttive CEE n. 75/363 e n. 82/76, e comunque si pone in contrasto con l'applicazione retroattiva e completa della norma comunitaria comportante la previsione della possibilità di risarcire tutti coloro che avevano subito un danno.

La chiara apertura giurisprudenziale sopra richiamata rende urgente attivarsi per la realizzazione dei propri diritti.

Il Tribunale di Roma è competente quale "foro erariale", qualunque sia la Vs. città di residenza.

Il mio Studio è a Vs. disposizione per la necessaria assistenza legale, per la quale sarà applicata a ciascun richiedente la tariffa professionale di particolare favore concordata col C.D. di codesta S.I.C.P.R.E..

Per doverosa trasparenza, allego un prospetto della detta tariffa professionale.

Porgo cordiali saluti.

Avv. Ernesto Mocci

STUDIO LEGALE E ROTALE MOCCI - GUICCIARDI

(UFFICIO LEGALE S.I.C.P.R.E.)
00192 ROMA – VIA GERMANICO, 146 — TEL./FAX 06.39.73.47.42 E-MAIL: studio@mocciguicciardi.it

AVV. ERNESTO MOCCI PATROCINANTE IN CASSAZIONE

PEC: ernestomocci@ordineavvocatiroma.org E-MAIL: e.mocci@mocciguicciardi.it MOB.: +39 348 0463573

ROMA,_

ADESIONE ALL'AZIONE DEI MEDICI, SPECIALIZZANDI ALLA DATA DEL 31/12/1982, PER L'OTTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE, E PER LA CONDANNA DELLO STATO (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELLA FINANZE) AL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE STESSA, OVVERO AL PAGAMENTO DEL			
		CORRISPETTIVO DANNO SUBITO.	
		Io sottoscritto Dr	
nato a	1l		
Residente in			
Indirizzo			
Tele-mail:			
CHIEDO D			
all'azione giudiziaria collettiva sopra indicata, in tema			
75/362/CEE e 82/76/CEE, che hanno previsto l'obbligo d	di retribuire i medici durante il periodo di frequentazione		
delle scuole di specializzazione ricomprese tra quelle d			
dunque la scuola di specializzazione in Chirurgia Plastica			
Detta azione è organizzata e coordinata dall'Avv. Ernesto Mocci, il quale assume il mio patrocinio giusta procura			
che, in calce o in margine del relativo atto introduttivo del giudizio, gli conferisco.			
MI OBBLIGO A RICONOSCERE E VERSARE			
In favore dell'Avv. Ernesto Mocci le seguenti somme concordate tra il medesimo ed il C.D. della S.I.C.P.R.E.:			
I. a titolo di acconto e fondo spese sul compenso professionale relativo al primo grado di giudizio: € 1.000,00			
(mille), di cui € 500,00 (cinquecento) al momento della sottoscrizione della presente, ed € 500,00 (cinquecento) entro e			
non oltre giorni 30 da oggi.			
II. a titolo di saldo del compenso professionale: una somma parametrata, nella misura del 10% (oltre oneri di			
legge), al risultato pratico che sarà stato raggiunto, ossia parametrata a quanto nella emananda sentenza esecutiva (di			
primo grado, o anche di secondo grado, o di Cassazione, o emessa in giudizio di rinvio) verrà liquidato in mio favore in caso			
di esito vittorioso, ovvero che mi verrà riconosciuto per specifica disposizione di legge.			
Prendo atto delle seguenti modalità con cui effettuare il pagamento di quanto sopra:			
A) con bonifico bancario sulle seguenti coordinate IBAN: IT68X0521603229000000002526, corrispondenti al			
c/c n° 469 / 000000002526 intrattenuto presso il Credito Valtellinese, Sede di Roma, intestato a "Avv.			
Ernesto Mocci";			
B) a mezzo di assegno bancario da me emesso, ovve	ro circolare, in favore dell'Avv. Ernesto Mocci.		
Unisco alla presente i seguenti documenti:			
1) procura <i>ad litem</i> , sottopostami dal predetto Avv. Ernesto Mocci, da me sottoscritta in favore del medesimo;			
2) fotocopia dei versamenti di cui sopra, effettuati a titolo di acconto o fondo spese, ove effettuati a mezzo			
bonifico; ovvero assegno bancario/circolare.			
Il presente accordo è regolato dal diritto italiano.			
, lì	Firma		